

AUTOCERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER SITUAZIONE ECONOMICA ANNO 2024Dati del soggetto dichiarante

Nome	
Cognome	
Data di nascita	
Comune o stato di nascita	
Codice fiscale	
Titolo	<input type="radio"/> interessato <input type="radio"/> genitore esercente la potestà <input type="radio"/> tutore
Numero di telefono o e-mail	

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale, per le false dichiarazioni, la falsità negli atti o l'uso di atti falsi

DICHIARA CHEDati dell'assistito (se diverso dal dichiarante)

Nome	
Cognome	
Codice fiscale	

Appartiene fino al 31/03/2025 alla seguente categoria

<input type="radio"/> E01	Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito complessivo del nucleo familiare fiscale inferiore a 36.151,98 euro
<input type="radio"/> E03	Titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico
<input type="radio"/> E04	Titolari di pensione minima: età superiore a 60 anni e familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico

In allegato fotocopia del documento di identità del dichiarante e dell'assistito (se diverso) .

Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs n° 196/2003 e s.m.i.)

I dati forniti dall'utente verranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e, comunque nel rispetto della suddetta legge. I suddetti dati sono necessari per definire la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria e il contributo di digitalizzazione. La mancata compilazione comporta l'applicazione della quota aggiuntiva massimale. All'utente competono i diritti previsti dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati, chiedendo la correzione, l'integrazione e, ricorrendone i presupposti, la cancellazione e il blocco degli stessi.

La ASL attiverà il controllo della dichiarazione resa (normativa vigente)

Firma leggibile:	Data:
------------------	-------

NOTA: Si evidenzia che è obbligatorio comunicare tempestivamente alla ASL l'eventuale modifica dei requisiti reddituali autocertificati.

AVVERTENZE

Cosa si intende e come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi, al lordo degli oneri deducibili, prodotti dai componenti il nucleo nel corso dell'anno precedente. Vanno, pertanto, presi in considerazione anche i redditi da fabbricati, incluso prima casa. Inoltre, l'art. 3, comma 7, del DLgs n 23/2011 prevede espressamente che il reddito assoggettato a cedolare secca concorra alla determinazione del reddito per il riconoscimento di benefici di qualsiasi titolo. Ne consegue che anche questo reddito va preso in considerazione.

Si precisa che il reddito del coniuge non legalmente separato concorre sempre (anche se con residenze diverse) alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

Come si determina il nucleo familiare fiscale?

Come previsto dal DM 22 gennaio 1993, ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, il nucleo familiare fiscale è costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico.

Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare relativo all'anno precedente. E' assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano.

Le persone a carico sono coloro per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito annuo lordo non superiore ad Euro 2.840,51. I soggetti conviventi ma fiscalmente autonomi costituiscono un distinto nucleo familiare a fini fiscali.

Sono considerati a carico:

- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, senza limiti di età anche se non conviventi.

Sono inoltre individuati quali "altri familiari a carico", i seguenti familiari conviventi con reddito non superiore a quello sopracitato:

- a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- b. i discendenti dei figli
- c. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
- d. i genitori adottivi
- e. i generi e le nuore;
- f. il suocero e la suocera;
- g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Cosa si intende per pensionato al minimo?

Si considerano pensionati al minimo quei soggetti titolari di una pensione minima. La pensione minima viene riconosciuta dall' INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale

Quali conseguenze comporta l'eventuale falsa dichiarazione?

Le Aziende sanitarie, ai sensi del DPR 445/2000, sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese ai fini della fruizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali. L'eventuale evasione dal ticket su dichiarazione non vera comporta il recupero degli importi non pagati e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 316 ter c.p.

Per maggiori ed ulteriori informazioni consulta il sito della Regione Toscana